

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

Art. 3

(Assegnazione alloggi ricostruiti)

- 1.** Ai fini dell'assegnazione di alloggi ricostruiti ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve, a tutti gli effetti, le istanze di contributo presentate da soggetti non titolari del diritto di proprietà sull'immobile demolito, ma facenti parte al 6 maggio 1976 del nucleo familiare del proprietario.
- 2.** L'assegnazione è disposta a favore del proprietario alla data del 6 maggio 1976 del fabbricato demolito o ai suoi successori per causa di morte.